



DETERMINAZIONE N. 2620 del 09 DIC. 2014

Atti n. 1301/12 - All. 53
GD

CONVENZIONE ATTIVA CON LA FONDAZIONE "OPERA SAN CAMILLO" PER ATTIVITA' DI GENETICA MEDICA - ANNO 2015

IL DIRETTORE GENERALE,

RICHIAMATA la determinazione n. 394/14, in atti, con la quale è stata formalizzata, per l'anno 2014, la convenzione con la Fondazione "Opera San Camillo" per attività di genetica medica, specificamente per l'effettuazione di visite di genetica medica e consulenza genetica e per garantire il commento e l'interpretazione di esiti di analisi genetiche patologiche o dubbie prenatali e post-natali per pazienti della Casa di Cura San Pio X, gestita dalla Fondazione stessa;

CONSIDERATO che l'Opera San Camillo ha chiesto il rinnovo, per l'anno 2015, della convenzione in parola, alle medesime condizioni previste dal contratto attualmente in atto;

DATO ATTO che l'Amministratore Delegato della Fondazione "Opera San Camillo" ha dichiarato che la stessa è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate;

DATO ATTO, altresì, che la convenzione in oggetto non serve ad integrare i requisiti minimi di dotazione organica del personale, richiesti per l'accreditamento con il SSR;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 6, della Legge Regionale 30.12.2009, n. 33, che consente alle Aziende Ospedaliere, che erogano attività sanitarie ospedaliere e specialistiche, soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e fermo restando il vincolo del pareggio di bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi oppure a soggetti accreditati, nonchè ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria;

CONSIDERATO, inoltre, che la Giunta Regionale-Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con circolare del 22 dicembre 2004, prot. n. 2004.00G2997, ha ulteriormente puntualizzato le condizioni alle quali subordinare la stipula di convenzioni tra Aziende pubbliche e Strutture Private Accreditate, che si possono così riassumere:

- a) soddisfacimento prioritario delle necessità del S.S.R.: si tratta di un vincolo espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 3 L.R. n. 31/97 e che è traducibile, in concreto, nell'esigenza di non compromettere la corretta funzionalità del sistema, sia attraverso un rallentamento dell'attività dell'azienda pubblica che stipula convenzioni, sia attraverso una compromissione della competitività di altre aziende pubbliche;
- b) mantenimento del proprio livello di competitività: posto che nel nostro sistema vige il principio della competitività tra strutture sanitarie, è evidente che la "vendita di prestazioni" da parte di un'azienda pubblica non deve compromettere il livello quali-quantitativo della propria offerta;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. 2620 del 09 DIC. 2014

Atti n. 1301/12 - AM 53

GD

- c) divieto di remunerazione del personale medico da parte della Struttura privata: la prestazione è richiesta all'Azienda Ospedaliera che è e rimane l'unica parte contrattuale alla quale versare il corrispettivo per le prestazioni rese;
- d) "autosufficienza" della Struttura richiedente: le prestazioni che vengono richieste dall'azienda privata non devono servire ad integrare i requisiti minimi per il suo accreditamento; detti requisiti minimi devono quindi essere posseduti dalla struttura indipendentemente da qualsiasi apporto esterno;

PRECISATO che le prestazioni in questione andrebbero a configurare un incremento di produttività che esiterebbe in un aumento del fondo come obiettivo prestazionale, il cui incremento avrebbe destinazione vincolata a favore dei sanitari interessati e che le stesse potrebbero essere rese:

- a) nel corso dell'attività istituzionale: nel qual caso i compensi pattuiti saranno acquisiti dall'Ente;
- b) in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste: nel qual caso il compenso riconosciuto al personale interessato sarà pari al 60% delle tariffe pattuite; il Responsabile dell'U.O. interessata comunicherà alla Direzione Amministrativa i nominativi del personale che effettuerà le prestazioni nonché le date e gli orari in cui le stesse sono state rese;

RISCONTRATO che il Responsabile dell'U.O.D. Genetica Medica, dr.ssa Faustina Lalatta, ha espresso la propria disponibilità alla richiesta di rinnovo, ribadendo di accettare le condizioni stabilite dalla Direzione Strategica, precisando che le prestazioni in oggetto saranno rese dai sanitari della suddetta U.O.D. in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività del Servizio interessato e comunque presso la Fondazione;

VERIFICATO che la Direzione Sanitaria, a seguito del parere di cui sopra, ha confermato di rinnovare la convenzione medesima per il periodo richiesto, stabilendo che l'attività in parola dovrà essere svolta sotto timbratura e verrà considerata come debito orario e remunerata secondo quanto sopra indicato;

CONSTATATO che la Fondazione, con nota dell'1 dicembre 2014, in atti, ha comunicato all'Opera San Camillo la disponibilità a proseguire la collaborazione, per l'anno 2015, come da testo di convenzione allo scopo predisposto e trasmesso con la predetta nota al fine di formalizzare il rapporto per il periodo richiesto;

PRECISATO che:

- a) gli importi derivanti dall'attività della convenzione in parola verranno registrati sul C.E. n. 750522 del bilancio dell'esercizio 2015;
- b) i costi relativi ai compensi dovuti al personale interessato verranno imputati al C.E. n. 501042 del bilancio del medesimo esercizio;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N.

2620

del

09 DIC. 2014

Atti n.

1301/12 - AM - 53

GD

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

- 1) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo della convenzione con la Fondazione "Opera San Camillo" per attività di genetica medica, per l'anno 2015, tramite i sanitari afferenti all'U.O.D. Genetica Medica, diretta dalla dr.ssa Faustina Lalatta, alle condizioni tutte indicate secondo il testo di convenzione in atti, sub. all. 51;
- 2) di stabilire che i compensi previsti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, svolte dai sanitari interessati in esubero rispetto alle ore istituzionalmente previste, saranno attribuiti agli stessi per il 60% del loro importo; prestazioni che saranno considerate come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, precisando che il restante 40% sarà introitato dalla Fondazione;
- 3) di stabilire, altresì, che l'attività in parola dovrà essere svolta sotto timbratura e verrà considerata come debito orario e remunerata secondo quanto indicato al punto 2);
- 4) di registrare sul C.E. n. 750522 del bilancio dell'esercizio 2015 gli importi derivanti dall'attività della convenzione in oggetto e sul C.E. n. 750455 le relative spese gestionali;
- 5) di imputare al C.E. 501042 del bilancio del medesimo esercizio i costi relativi ai compensi dovuti al personale interessato, per l'attività svolta;
- 6) di impegnare l'U.O. Economico-finanziaria ad informare dell'avvenuto incasso delle fatture emesse la Direzione Amministrativa, che provvederà a comunicare all'U.O. Risorse Umane gli importi da corrispondere al personale interessato.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Marchi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Osvaldo Basilico

REGISTRATO NELLELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 09 DIC. 2014 N. 2620

Procedimento presso l'Unità Organizzativa Sviluppo e Promozione
Pratica trattata da: G. D'Alessandro